



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2021/0097/I (Italy)

Progetto di regole tecniche di produzione, importazione e verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 7 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS)

Data di ricezione : 16/02/2021

Termine dello status quo : 17/05/2021

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2021) 00619

Direttiva (UE) 2015/1535

Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notificatio - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0097/I - Notificare.

No abre el plazo - Nezahtuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késésket - Ma' jiftaħ il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera ośroźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100619.IT)

1. MSG 001 IND 2021 0097 I IT 16-02-2021 I NOTIF

2. I

3A. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti

00187 Roma - Via Sallustiana, 53

tel. +39 06 4705.5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it

3B. Agenzia Dogane Monopoli

Direzione Giochi

Ufficio Apparecchi da intrattenimento

Roma

4. 2021/0097/I - H10

5. Progetto di regole tecniche di produzione, importazione e verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 7 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS)

6. Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110 comma 7 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS)



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

7. -

8. Il progetto di Decreto, costituito da 4 capi divisi in 3 articoli, definisce le caratteristiche tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (T.U.L.P.S.).

Gli articoli 1, 2 del Capo 1 e l'articolo 13 del Capo 4 recano rispettivamente le finalità, il nomenclatore con le definizioni di termini e apparecchi utilizzati nel decreto e le norme sull'entrata in vigore e le abrogazioni.

Il Capo 2, composto di 10 articoli, reca agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le regole tecniche di produzione degli apparecchi definendone i requisiti minimi, nonché gli specifici requisiti ulteriori richiesti per ogni tipologia di apparecchio, come definito nel nomenclatore di cui al precedente articolo 2. Gli articoli 8, 9 e 10, invece, dettano le prescrizioni e i dettagli circa i documenti tecnici che devono accompagnare ogni modello di apparecchio, nonché gli obblighi di tenuta, conservazione ed aggiornamento del registro delle manutenzioni e di applicazione sull'apparecchio di targhe contenenti avvertimenti, informazioni e classificazioni dell'apparecchio stesso.

Il Capo 3, infine, detta le regole per la verifica tecnica degli apparecchi da parte degli organismi di certificazione, nonché le finalità dei controlli da effettuarsi per ottenere l'omologa di cui all'articolo 38, comma, 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9. L'articolo 104 del DI agosto n. 104/2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede una modifica all'articolo 110, comma 7-ter del TULPS in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

In particolare, esso prevede che "... con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7, nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente".

Le regole attualmente vigenti, risalenti al 2005, devono essere necessariamente adeguate per renderle aderenti agli enormi sviluppi tecnologici nel frattempo intervenuti ma anche alla diversa sensibilità maturata nei confronti di specifiche tipologie di gioco e, soprattutto, per contrastare la diffusione e proliferazione dei cd "totem", finti apparecchi senza vincita in denaro o che simulano altri servizi tecnologici (ad esempio ricariche telefoniche) ma che in realtà sono apparecchi con vincita in denaro completamente illegali.

Il provvedimento, molto atteso da tutto il settore Amusement definisce i requisiti delle singole tipologie di apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 7 del TULPS, chiarendone le modalità di funzionamento, i requisiti minimi, la documentazione tecnico-amministrativa necessaria, i meccanismi di gioco, le regole di certificazione e costituirà la base per il successivo decreto del Ministro dell'Economia che definirà la base imponibile forfetaria per la relativa imposta applicabile.

Il Progetto di Decreto prevede la regolamentazione specifica degli apparecchi c.d. elettromeccanici e in ossequio ad un obiettivo di semplificazione delle procedure prevede per alcune tipologie di apparecchi regole di certificazioni più leggere e immediate. Esso, inoltre, colma una lacuna andando a definire il perimetro degli apparecchi cd. Ticket redemption cioè che emettono tagliandi alla fine del gioco.

Il Progetto di decreto, inoltre, per la prima volta definisce e regola la possibilità di collegamento in rete degli apparecchi e introduce l'obbligo della classificazione PEGI o sistema equivalente.

10. Riferimenti dei testi di base: - Decreto interdirettoriale n. 133/UDG del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza 8 novembre 2005: corrispondente al testo definitivo della Notifica 2005/0136/I

- art. 110 comma 7 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS): allegato in altri testi;



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

- L. 23/12/2000, n. 388 - articolo 38: allegato in altri testi;
- Relazione illustrativa :allegata in altri testi.

11. No

12. -

13. No

14. No

15. -

16. Aspetti OTC

NO - Il progetto non ha un impatto rilevante sul commercio internazionale.

Aspetti SPS

No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

Fax: +32 229 98043

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu